

## DIRITTO ANNUALE 2017

Gentile contribuente,

gli importi del **diritto annuale 2017**, stabiliti con la riduzione del 50% prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, sono stati successivamente **augmentati del 20%** per il finanziamento di progetti strategici determinati secondo la procedura prevista dall'art. 18, comma 10, della Legge 580/1993, modificato dal Dlgs n. 219/2016, attuati con **Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 22 maggio 2017 entrato in vigore il 28 giugno 2017**.

L'art. 1, comma 6, del Decreto 22 maggio 2017 prevede che le imprese che hanno provveduto, per l'anno 2017, al versamento del diritto annuale al netto dell'incremento, possono effettuare il conguaglio rispetto all'importo versato, **entro il termine del 30 novembre 2017, senza applicazione di alcuna sanzione**.

Da un controllo sui pagamenti effettuati dalla Sua impresa in date antecedenti il 28/06/2017, risulta eseguito un pagamento per il diritto annuale 2017, per la sede e/o per unità locali, **senza l'incremento del 20%** previsto dal Decreto.

**La invitiamo a verificare l'importo del diritto annuale versato e a provvedere all'integrazione di quanto dovuto entro il prossimo 30 novembre senza sanzioni e interessi.**

Troverà a fondo pagina una tabella riassuntiva degli importi versati (suddivisi per sede ed eventuale unità locale) con l'equivalente importo da versare a titolo di integrazione, suddivisi per tipologia di impresa. Qualora ritenesse necessaria una puntuale verifica sulla Sua posizione, i nostri uffici sono a Sua disposizione ai recapiti riportati.

Il versamento dell'integrazione va eseguito con **modello F24** utilizzando la **sez. IMU e altri tributi locali**:

<b>codice ente: VE</b>	<b>codice tributo: 3850</b>	<b>anno di riferimento: 2017</b>
------------------------	-----------------------------	----------------------------------

La camera di commercio di Venezia Rovigo Delta-Lagunare è nata dall'accorpamento delle camere di commercio di Venezia e di Rovigo ed ha competenze estese ad entrambe le province, per tale motivo le imprese dovranno utilizzare **identico codice ente: VE**

Qualora ritenesse di effettuare il versamento dell'importo relativo all'incremento del 20%, dopo il 30/11/2017, potrà regolarizzare la Sua posizione utilizzando l'istituto del ravvedimento operoso previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera b) del Decreto Ministeriale n. 54/2005, entro un anno. In mancanza di tale ravvedimento l'omesso versamento sarà sanzionato con l'applicazione delle previste sanzioni.

Cordiali saluti

Il segretario generale  
Dott. Roberto Crosta

<b>Tipo di Impresa</b>	<b>Importo sede versato senza incremento</b>	<b>Importo unità locale versato senza incremento</b>	<b>Importo integrazione 20% per sede</b>	<b>Importo integrazione 20% per unità locale</b>
Impresa individuale	euro 44,00	euro 9,00	<b>euro 9,00</b>	<b>euro 2,00</b>
Società semplici agricole	euro 50,00	euro 10,00	<b>euro 10,00</b>	<b>euro 2,00</b>
Società di persone Società di capitali Cooperative consorzi Società semplici NON agricole Società tra avvocati previste dal d.lgs n.96/2001	euro 100	euro 20	<b>euro 20,00</b>	<b>euro 4,00</b>
Imprese con sede principale all'estero	euro 55,00	-	<b>euro 11,00</b>	-
Soggetti iscritti solo REA	euro 15,00	-	<b>euro 3,00</b>	-